

COMUNE DI CONTIGLIANO

Via del Municipio, 3 - Contigliano (RI) tel.0746/707362 fax 0746/706023
(PROVINCIA DI RIETI)

Ordinanza n. 38/2012

II SINDACO

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 50 comma 7 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 71 della Legge Regionale 06 Agosto 1999, n. 14;

Dato atto che il settore del commercio al dettaglio in sede fissa e della somministrazione di alimenti e bevande sono disciplinati da normative nazionali e regionali;

Dato atto che, sotto il profilo di costituzionalità, vale la pena di segnalare che secondo la giurisprudenza costituzionale, a seguito della modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione, la materia «commercio» rientra nella competenza esclusiva residuale delle Regioni, ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost. (ordinanza 199/2006), e che la disciplina degli orari degli esercizi commerciali rientra nella materia «commercio» di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. (sentenza n. 350 del 2008). Tuttavia la stessa Corte (sentenza 288/2010) ha anche rilevato che pertengono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato le regole in materia di commercio direttamente afferenti alla tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale e volte a garantire condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché ad assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale. Nel 2011, con la novella all'art. 3 del D.L. 223/2006 apportata dal D.L. 98/2011, la disciplina degli orari e della chiusura domenicale o festiva degli esercizi commerciali è entrata a far parte degli ambiti normativi direttamente afferenti alla tutela della concorrenza e, quindi, appare rientrante nell'ambito di materia di competenza esclusiva della legislazione statale.

Considerato in particolare che la regolamentazione introdotta dal D.Lgs 114/1998 e recepita dalla L.R. 18 Novembre 1999, n. 33 è stata negli anni interessata da interventi di semplificazione ed innovazione volti alla liberalizzazione del settore e che analogo processo ha riguardato l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (L.R. 29 Novembre 2006, n. 21);

Visto in particolare l'articolo 3, comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 il quale introduce una serie di misure volte alla liberalizzazione del settore commerciale e della somministrazione di alimenti e bevande;

Vista la Legge 15 luglio 2011, n. 111 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” pubblicata sulla G.U. n. 164 del 16 luglio 2011 la quale introduce un'ulteriore disposizione (Art. 35 comma 6) all'articolo 3, comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: “d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte”;

Vista la Circolare esplicativa n. 3644/C del 28/10/2011 del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto il Decreto Legge 201/2011 e la relativa legge di conversione che, modificando l'articolo 3, comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 ha eliminato ogni riferimento al carattere sperimentale della liberalizzazione degli orari nonché ogni riferimento alla limitazione ai soli Comuni turistici e città d'arte di tale disciplina;

Vista la Nota informativa Prot. 228363 del 29/12/2011 della Regione Lazio – Dipartimento Programmazione Economica e Sociale – Direzione Regionale Attività Produttive e Rifiuti – Area I Politiche per il commercio;

Visto l'art. 17 della L.R. Lazio 29 Novembre 2006, n. 21;

Considerato che detta disposizione appare di immediata attuazione e direttamente applicabile agli enti locali con obbligo di adeguamento entro un termine massimo di 90 giorni;

Vista la normativa citata nelle premesse del presente atto;

ORDINA

1) di dare atto che devono intendersi abrogati (se non già soppressi in base a precedenti disposizioni), i seguenti obblighi:

- a) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura;
- b) l'obbligo della chiusura domenicale e festiva;
- c) l'obbligo della mezza giornata/intera giornata di chiusura infrasettimanale;

2) che gli obblighi di cui al precedente punto devono intendersi soppressi con effetto immediato;

3) che gli obblighi di cui al precedente punto 1) devono intendersi abrogati relativamente alle attività di:

- a) commercio al dettaglio (L.R. 18 Novembre 1999, n. 33);
- b) attività di somministrazione di alimenti e bevande (L.R. 29 Novembre 2006, n. 21);

4) di dare atto che deve intendersi abrogata implicitamente ogni limitazione di orario relativa ad attività artigianali equiparate alle attività di commercio al dettaglio (pizzerie, rosticcerie, gelaterie ecc...);

5) di ritenersi abrogata ogni altra disposizione comunale in contrasto con il presente atto.

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione comunque visibili dall'esercizio. Le informazioni devono essere visibili dall'esterno dell'esercizio anche quando questi è chiuso. L'esercente il commercio al dettaglio *non* è tenuto a comunicare al Comune l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio.

I titolari degli esercizi di somministrazione hanno l'obbligo di comunicare al comune l'orario adottato e renderlo pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile.

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio comunale, sul sito internet comunale, e ne viene data la più ampia diffusione mediante trasmissione alle associazioni di categoria del settore.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è sanzionata dalle norme di settore nonché, per gli aspetti non diversamente sanzionate, con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000.

Gli Ufficiali e gli agenti della Forza Pubblica e della Polizia Municipale sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Il Sindaco, ove riscontri irregolarità nell'osservanza degli orari di apertura e chiusura che determinino disturbo della quiete pubblica o problemi per la tutela di interessi pubblici prevalenti, può disporre l'anticipazione dell'orario di chiusura o la posticipazione dell'orario di apertura prescelto comunque per un tempo limitato non superiore a 3 mesi.

Dalla Residenza Municipale, lì 13.03.2012

f.to Il Sindaco
dr. Angelo Toni